

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 10° COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

---

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1961

(48ª seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente GRAVA

#### INDICE

##### Disegni di legge:

« Impiego della biacca nella pittura » (1586)  
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 553, 557, 559
BOCCASSI . . . . .	558
DI GRAZIA, <i>relatore</i> . . . . .	553, 555, 558
FIGLIORE . . . . .	557
PALUMBO Giuseppina . . . . .	555, 557
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	555, 556, 557, 558
SIMONUCCI . . . . .	556, 558
VALLAURI . . . . .	557

« Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli » (1588) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	544, 549, 551, 552, 553
BITOSSO . . . . .	546, 550, 551
BOCCASSI . . . . .	547
DE BOSIO . . . . .	551

DI GRAZIA . . . . .	Pag. 547, 548, 550
MONALDI, <i>relatore</i> . . . . .	544, 548, 550, 551, 553
PALUMBO Giuseppina . . . . .	544, 550
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	548, 549, 551
ZANE . . . . .	547

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Militerni, Mottisanti, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli » (1588)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N A L D I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha per oggetto la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. La nostra legislazione al riguardo si è arrestata alla legge 26 aprile 1934, n. 653, la quale dispone all'articolo 5 che, salvo i casi in cui, a norma dei successivi articoli 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età, è vietato adibire al lavoro fanciulli minori degli anni 14; in detta legge si comprendono con il termine « fanciulli » i giovanetti di ambo i sessi fino al quattordicesimo anno di età.

Ora, esistono, a mio avviso, due ordini di motivi che giustificano la necessità di apportare delle modificazioni alla legge attuale.

Il primo ordine di motivi si potrebbe considerare di natura formale. Il 22 ottobre 1952, infatti, l'Italia ha ratificato le Convenzioni internazionali n. 59 e n. 60, concernenti ambedue l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli rispettivamente nei lavori industriali e in quelli non industriali. La ratifica di tali due Convenzioni costituiva un impegno formale da parte del Governo italiano di dare esecuzione, attraverso norme legislative, alle disposizioni contenute nelle Convenzioni stesse.

Il disegno di legge, in esame, pertanto, arriva già con un certo ritardo, dal momento che la ratifica delle menzionate Convenzioni da parte del nostro Paese è avvenuta nel 1952; si ritiene, quindi, assolutamente necessario provvedere al più presto alle opportune modifiche della disciplina vigente in materia, anche in considerazione del fatto che più volte l'Organizzazione internazionale del lavoro

ha fatto dei rilievi e delle osservazioni, affinché anche l'Italia ottemperasse agli obblighi derivanti dalla avvenuta ratifica.

Oltre a tali motivi di ordine formale, vi sono, però, anche dei motivi di ordine etico-sociale, che ci impongono un immediato riesame delle disposizioni contenute nella legge n. 653. Tali motivi sono determinati dalla esistenza al momento attuale di diverse valutazioni di molti aspetti della vita individuale e collettiva, valutazioni che, ormai, fanno parte del nostro patrimonio etico; così, ad esempio, il dovere di assicurare una più ampia e completa tutela dell'integrità fisica dei fanciulli, e ciò non solo attraverso provvidenze sanitarie, come si riteneva un tempo, ma anche attraverso una regolamentazione di tutte le loro attività, in modo da non recare nocimento allo sviluppo del corpo e della mente, e il dovere di assicurare ad essi una più estesa istruzione di base, rendendo obbligatoria la scuola fino ai 14 anni, e di provvedere alla loro preparazione professionale, in vista delle crescenti esigenze del lavoro qualificato e del lavoro specializzato.

A queste considerazioni di ordine etico, si potrebbe aggiungere anche una considerazione di ordine sociale, in quanto l'elevazione dell'età minima di ammissione al lavoro dei fanciulli da 14 a 15 anni potrà dare un contributo non indifferente alla lotta contro la disoccupazione dei giovani.

La disposizione fondamentale prevista dal provvedimento in esame è, appunto, costituita dall'elevazione dell'età minima per l'ammissione al lavoro; oltre a tale disposizione di ordine generale, il disegno di legge contiene anche una revisione delle condizioni di deroga a detta norma generale.

Dopo aver compiuto un attento ed approfondito studio del provvedimento in discussione, ritengo che esso possa essere senz'altro approvato nel testo presentato dal Governo, salvo forse apportarvi qualche lieve modifica formale, di cui farò cenno nel corso dell'esame dei singoli articoli.

P A L U M B O G I U S E P P I N A .  
Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non possiamo che salutare con gioia un provvedimento tendente a migliorare le condizioni di

lavoro dei minori, ma nello stesso tempo non possiamo fare a meno di rilevare come il provvedimento stesso cozzò contro quella tremenda realtà esistente nel nostro Paese, rappresentata dalla miseria derivante dalla disoccupazione, la quale obbliga, soprattutto nel Sud, le famiglie a mandare al lavoro fanciulli di età inferiore a quella stabilita dalla legge.

Già da diversi anni ho segnalato il dolorosissimo e incivile fenomeno verificantesi nel Beneventano, dove i minori vengono affittati in cambio di sacchi di grano, in spregio a qualsiasi principio umano e sociale. Ora, la situazione locale del Beneventano e delle zone meridionali in generale non è molto migliorata; si vedono ancora, infatti, bambini, che non hanno raggiunto il decimo anno di età, impiegati nel lavoro dei campi. Tale lavoro, comunque, per lo meno da un punto di vista igienico, non è così negativo come quello che i bambini svolgono nei bar, quali garzoni, iniziando la mattina alle 6 e terminando a mezzanotte.

Bambini macilenti dall'aspetto veramente pietoso sono costretti a correre e a lavorare tutta un'intera giornata con retribuzioni minime, sacrificando la loro infanzia e la loro salute in questi lavori a causa delle disastrose condizioni economiche delle loro famiglie.

Un altro grave ostacolo all'applicazione delle norme in discussione è costituito dall'insufficienza dell'organizzazione scolastica; infatti, le famiglie delle zone depresse del Nord e del Sud, soprattutto del Sud, sono indotte a mandare i bambini al lavoro non soltanto a causa della miseria, ma anche a causa della mancanza delle scuole, che in molti centri, nella migliore delle ipotesi, giungono solo fino alla quinta elementare.

Pertanto, permanendo questo stato di cose, non so quale valida applicazione potrà avere il provvedimento in esame, che, attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro, tende a tutelare la salute fisica e morale dei ragazzi.

Desidero, inoltre, far presente, agli onorevoli colleghi anche un altro fatto negativo: il Governo si è deciso a presentare il presente disegno di legge perchè stimolato, direi quasi

richiamato, dalla Organizzazione internazionale del lavoro, in quanto non ossequiente alle convenzioni n. 59 e n. 60, ratificate fin dal 1952.

A tale riguardo, non posso fare a meno, in quanto donna, di rilevare come l'Italia fin dal 1956 abbia ratificato anche un'altra Convenzione internazionale e precisamente quella concernente la parità di salario per gli uomini e le donne a parità di lavoro, e come tale disposizione non sia applicata o quasi nel nostro Paese.

Ed anche in questo caso, l'anno scorso il Governo italiano è stato richiamato dall'Organizzazione internazionale del lavoro alla ottemperanza degli impegni assunti.

In realtà, nonostante la Convenzione internazionale ratificata dal nostro Paese, cui ho fatto cenno or ora, il Governo non ha mai voluto presentare un disegno di legge per adeguare la legislazione nazionale al principio della parità di salario tra uomini e donne.

Desidero, infine, far rilevare agli onorevoli colleghi che il disegno di legge in esame proibisce di adibire al lavoro i minori di ambo i sessi di età inferiore ai 15 anni, ivi compresi gli apprendisti; tale precisazione si è resa necessaria in quanto, in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, concernente la disciplina dell'apprendistato, è prevista, come limite minimo di assunzione degli apprendisti, l'età di 14 anni. Ora, però, è necessario, a mio avviso, fare in modo che le relative disposizioni vengano rispettate dai datori di lavoro, i quali al contrario fanno svolgere agli apprendisti lavori da adulti, retribuendoli, però, con una paga da apprendisti.

È evidente, quindi, che la situazione esistente nel nostro Paese deve farci profondamente meditare sul provvedimento oggi al nostro esame, al quale noi siamo senz'altro favorevoli; desidereremmo, comunque, che le disposizioni in esso contenute fossero rispettate e fatte rispettare soprattutto dai Prefetti, poichè, purtroppo, la legge in Italia non è uguale per tutti, in special modo non è uguale al Sud e al Nord.

Mentre nell'Italia settentrionale, infatti, ad opera specialmente degli ispettorati del lavoro e dei sindacati, si riesce a far applicare le leggi vigenti, le stesse nel Sud non

sono tenute in alcun conto, anzi il primo a non farle rispettare e quasi ad ignorarle è, appunto, il Prefetto.

Pertanto, desidero invitare il Governo a far sì che i Prefetti rispettino le norme che noi stiamo per approvare.

Sarebbe opportuno, inoltre, a mio avviso, stabilire con precisione quali siano i lavori pesanti e quali quelli nocivi alla salute dei minori, in quanto a me pare che, dal punto di vista igienico, sia veramente pesante anche il lavoro da garzone svolto in un bar da un ragazzo di età inferiore ai 15 anni, mandato a lavorare, a causa della miseria, dalla famiglia, in base alle eccezioni previste dalla legge.

Il disegno di legge in discussione, pertanto, formalmente costituisce un provvedimento di progresso e di civiltà, ma sarebbe necessario che le disposizioni in esso contenute venissero effettivamente rispettate e che i ragazzi fino ai 15 anni potessero frequentare la scuola dell'obbligo ed avere in tal modo un adeguato addestramento professionale.

**B I T O S S I .** Pur non avendo da sollevare obiezioni di sostanza al provvedimento in discussione, tuttavia non possiamo astenerci dal fare alcune considerazioni di carattere generale.

Il presente disegno di legge è stato presentato dal Governo, in quanto si è ritenuto indispensabile ottemperare finalmente agli impegni assunti attraverso la ratifica delle Convenzioni internazionali ricordate; tuttavia, nel predisporre il relativo provvedimento non ci si è chiesti, a mio avviso, se esso sia o non sia adeguato alla situazione esistente nel nostro Paese. In linea di massima, infatti, come appare dalla relazione della Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, di cui il nostro onorevole Sottosegretario è stato solerte Vice Presidente, la legge del 26 aprile 1934, n. 653, in molte parti d'Italia, in modo particolare nel Centro-Sud, non è rispettata; pertanto, se non veniva applicata la legge esistente, in base alla quale l'età minima di ammissione al lavoro dei fanciulli è 14 anni, non comprendo come potrà esserlo quella di cui si discute, che prevede l'elevazione dell'età minima da 14 a 15 anni, stabilendo delle restrizioni anche

maggiori di quelle attuali — ed io le accetto — per quanto si riferisce all'orario, ad attività specifiche e così via.

Sorge, quindi, il problema di vedere se sia opportuno o meno approvare un tale provvedimento proprio in questo momento e senza prima aver apportato le necessarie modifiche alla legge istitutiva, creando condizioni più favorevoli; non intendo certo rivangare il problema della miseria che in molti centri dell'Italia costringe le famiglie ad avviare al lavoro i bambini non appena hanno conseguito, nella migliore delle ipotesi, la licenza elementare, poichè si tratta di un problema a noi tutti ben noto; ma ritengo assolutamente necessario che vengano creati almeno gli organi idonei ad ottenere l'osservanza delle leggi da parte dei familiari.

È assurdo, infatti, stabilire il divieto di adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 15, senza dar loro, una volta terminata la scuola elementare, altra possibilità di occupazione e senza metterli in condizione di migliorare la propria istruzione, sia attraverso la scuola, sia attraverso gli istituti professionali.

Secondo la mia opinione, pertanto, il disegno di legge in esame sarebbe idoneo ed opportuno solo nel caso che fosse già stata approvata la scuola dell'obbligo; in questo modo, al contrario, si ha l'impressione che nel nostro Paese non trovino alcuna opposizione solo quei provvedimenti che, in un certo senso, vengono a gravare sulle spalle dei lavoratori, in quanto solo costoro ne subiscono tutte le conseguenze, mentre quelli che comportano un onere economico per lo Stato e per la collettività nazionale rimangono giacenti per anni e anni!

Pur essendo, in definitiva, favorevoli in linea di principio al disegno di legge in discussione (vorremmo, anzi, che l'età minima di ammissione al lavoro dei fanciulli venisse ulteriormente elevata, in modo da permettere loro di apprendere un mestiere e di affermarsi rapidamente nella vita), riteniamo che sia necessario tenere presente la difficile situazione esistente al riguardo in Italia.

Si nota, più che altro, una mancanza di unità d'indirizzo tra i vari Ministeri; ognuno di essi, infatti, presenta un determi-

nato disegno di legge senza tener conto del fatto che questo crei o meno un vuoto in un'altra situazione, in un altro campo.

Pertanto, nel dichiarare che voteremo a favore del presente provvedimento, a nome del mio Gruppo, invito i colleghi della maggioranza a tenere presenti le considerazioni che ora ho esposte, affinché si eviti per il futuro di creare dei provvedimenti destinati a rimanere irrimediabilmente senza applicazione pratica, poichè, è evidente, gli organi preposti a tale compito saranno sempre tolleranti, come lo sono stati fino ad oggi, di fronte alla miseria, alla fame e alla necessità di reperire mano d'opera che non sarebbe possibile trovare altrimenti, e continueranno a permettere che dei giovani, privi di ogni capacità lavorativa, si sacrificino e rovinino la propria salute.

**Z A N E .** Rilevo che i colleghi sono in generale d'accordo nel dare la loro approvazione al disegno di legge illustrato dal senatore Monaldi e che se si sono manifestate delle perplessità — e, più che perplessità, giudizi molto severi — è stato nei confronti dell'efficacia che potrà avere il provvedimento.

È stata posta in dubbio cioè la possibilità che il provvedimento abbia una concreta applicazione, in quanto si ritiene che gli organi preposti alla vigilanza, e che hanno il dovere di provvedere a che le disposizioni a tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli siano seriamente rispettate, non possano fare in modo che le norme in esame abbiano poi una reale efficacia, così come del resto avviene per altre disposizioni in materia di tutela del lavoro.

Ora, a questo proposito, mi pare doveroso far notare che la nostra Commissione, dopo una fatica non indifferente, ha dato la sua approvazione a un disegno di legge che prevede tra l'altro il potenziamento dell'Ispettorato del lavoro. Non credo sia necessario entrare nei particolari, perchè è troppo vivo in noi il ricordo delle discussioni che in questa sede si sono svolte su quel disegno di legge; ma voglio comunque rammentare, soprattutto a me stesso, che uno degli scopi principali che ci siamo proposti nell'approvare il disegno di legge concernente il riordinamento

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato appunto il potenziamento dell'Ispettorato del lavoro, per metterlo nelle condizioni di assolvere i compiti che la legge gli attribuisce.

Pertanto, se c'è una raccomandazione da fare, a mio avviso è proprio questa: di non trascurare la stretta connessione che esiste fra le disposizioni in esame e quelle che, come ho ricordato, sono state recentemente approvate dalla nostra Commissione.

Da parte mia non sono dunque così pessimista come i colleghi che mi hanno preceduto, ma voglio invece esprimere la mia più serena fiducia, perchè sono convinto che l'Ispettorato del lavoro cui sono affidati i compiti di vigilanza sarà in grado, dopo il potenziamento che è stato deliberato dalla nostra Commissione, di ovviare agli inconvenienti lamentati nel passato.

**B O C C A S S I .** Premesso che sono sostanzialmente d'accordo con quanto hanno detto sul disegno di legge in esame i colleghi del mio Gruppo, desidero soprattutto richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che in materia di tutela del lavoro dei fanciulli — e in particolare tenendo conto delle deroghe previste per i fanciulli di età inferiore ai quindici anni — esiste nel nostro paese una lacuna gravissima dal punto di vista medico: la mancanza cioè della cartella clinica individuale, la quale potrebbe essere di grande aiuto agli Ispettori del lavoro, per stabilire se i lavori cui sono addetti i fanciulli siano o non siano conformi alle loro attitudini, alle loro capacità fisiche e anche alle loro capacità morali.

**D I G R A Z I A .** Debbo esprimere la mia perplessità nei riguardi di questo disegno di legge in quanto, a proposito delle deroghe, permette che i fanciulli al di sotto dei quattordici anni possano essere impiegati in lavori sia pure non faticosi e limitatamente alle ore stabilite dallo stesso disegno di legge.

E la mia perplessità non deriva da una valutazione dello sforzo fisico — perchè anzi potrei dire che lo sforzo fisico, entro i limiti di tempo indicati dal provvedimento, non può tornare di nocumento a ragazzi di quell'età

ai quali può essere forse di nocimento l'applicazione per lo studio, e non già il lavoro fisico che ne irrobustisce l'organismo —; la mia preoccupazione dipende invece, dal fatto che nelle disposizioni in esame molte famiglie potrebbero trovare lo spunto per esonerarsi dal dovere di mandare i propri figli a scuola. Perciò, a mio avviso, e in relazione soprattutto alle esigenze del completamento dell'obbligo scolastico, non si dovrebbe assolutamente accettare il concetto dell'impiego nel lavoro di ragazzi al di sotto dei quattordici anni di età.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È previsto nelle Convenzioni internazionali.

D I G R A Z I A. Le Convenzioni internazionali possono anche essere modificate.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma non unilateralmente.

D I G R A Z I A. Tuttavia, quando si tratta di disposizioni che urtano contro interessi educativi, le modificazioni dovrebbero sempre essere possibili.

Comunque, ripeto, un concetto come quello che ho ricordato non dovrebbe essere accolto ed esprimo in proposito la mia preoccupazione.

M O N A L D I, *relatore*. Le osservazioni, le perplessità e anche le ansie manifestate qui da alcuni colleghi sono naturalmente condivise da tutti noi.

Tutti infatti sappiamo che, purtroppo, anche con provvedimenti di questo genere non si riesce a risolvere completamente il problema della tutela dei fanciulli nell'avviamento al lavoro. Si potrebbe tra l'altro osservare che — almeno per quanto riguarda il nostro Paese — la divisione del lavoro in non industriale ed industriale è troppo rigida. Io stesso più volte mi sono domandato chi proteggerà ad esempio i figli dei contadini, come si potrà impedire ai genitori contadini di mandare i loro figli a lavorare nelle campagne in età troppo giovanile, e qualche

volta a scapito non soltanto del completamento della scuola dell'obbligo ma addirittura di quella elementare.

Similmente, e con riferimento a una osservazione fatta dalla senatrice Palumbo, chi proteggerà i bambini di tanti artigiani sperduti nei piccoli paesi?

La senatrice Palumbo ha voluto aprire dinanzi a noi lo scenario dei vari problemi del lavoro. Ma aprendo questo scenario, il panorama che ci si presenta è veramente sconfinato, senatrice Palumbo! Basti accennare al problema della parità salariale — a parità di lavoro — delle donne, problema la cui soluzione rappresenta un passo che dovrà essere compiuto. Tuttavia molti di questi problemi potranno essere superati non tanto mediante leggi, quanto attraverso l'elevazione del tenore di vita di tutta la nostra popolazione. E ciascuno di noi sa benissimo che le piaghe da sanare sono presenti in modo particolare nel Sud, dove imperversano ancora la miseria e la disoccupazione, dove bassissimo è il tenore di vita, e bassa è l'educazione e più bassa ancora l'istruzione media della popolazione.

Perciò non vi è dubbio che molti di questi problemi vanno risolti, ripeto, non tanto con le leggi, quanto attraverso un più rapido progresso sociale di tutto il paese.

E con questa considerazione ho voluto rispondere anche alla perplessità manifestata dal senatore Di Grazia. Certamente può avvenire che alcuni genitori, con la scusa del lavoro, impediscano che i propri figli frequentino la scuola. Ciò non dovrebbe tuttavia avvenire, perchè il provvedimento in esame — come meglio vedremo discutendo gli articoli — considera in ogni caso prima la scuola e poi il lavoro; e se deroghe sono previste, queste riguardano il lavoro e non mai la scuola.

Comunque, se ci saranno difficoltà di applicazione e particolarmente delle lacune; se, in altri termini, non possiamo considerare il provvedimento in esame come una tela che protegga completamente in maniera sicura e definitiva tutta l'infanzia, ma soltanto come una rete attraverso le cui maglie — magari troppo larghe — si può anche sfuggire; non bisogna d'altra parte dimenticare che si

tratta sempre di una rete protettiva che potrà in seguito essere anche migliorata.

E qui, riferendomi a quanto ha detto il senatore Zane a proposito del potenziamento dell'Ispettorato del lavoro, mi permetto di far notare che il provvedimento in esame trasferisce certi compiti — che sono ora dei prefetti — a un organo estremamente più sensibile e consapevole delle necessità e dei problemi del lavoro, qual è appunto l'Ispettorato del lavoro, che è stato anzi creato *ad hoc*.

Non possono dunque esistere dubbi sulla bontà del provvedimento.

Circa poi l'osservazione del senatore Bitossi, che nell'affrontare la questione bisogna tener presenti le esigenze della scuola e istituire un necessario parallelismo, debbo dire che il Senato ha già fatto il proprio dovere in questo senso e mi auguro pertanto che anche l'altro ramo del Parlamento abbia la stessa sensibilità e voglia, appunto, camminare parallelamente.

Il disegno di legge in esame merita dunque di essere approvato, non soltanto per motivi formali — dato che, come ho già detto, rappresenta l'applicazione di Convenzioni internazionali da tempo ratificate dall'Italia — ma anche per quelle ragioni etiche e sociali che sono particolarmente valide per il nostro paese e della cui importanza la nostra Commissione è ben edotta.

Sono perciò convinto che il provvedimento in esame costituirà un passo avanti nell'acquisizione del progresso sociale italiano.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero aggiungere soltanto poche parole a quanto ha detto l'onorevole relatore, il quale — nella parte introduttiva della sua relazione — aveva rilevato, se non lamentato, che il disegno di legge fosse arrivato con un certo ritardo rispetto alla data della ratifica delle note Convenzioni internazionali.

Il motivo di questo ritardo è stato qui ampiamente illustrato, mettendo in evidenza che proprio per il fatto che la nostra situazione, in particolare quella del settore scolastico, era inidonea a rendere possibile l'immediata applicazione di quelle Convenzioni, si è dovuto attendere — per la presen-

tazione del provvedimento in esame — che la situazione stessa fosse migliorata.

Ora, che tutti i problemi siano risolti non si può certamente dire, ma che un miglioramento sia in corso è senza dubbio vero. Alcune leggi già sono state approvate dal Senato e sono presentemente all'esame della Camera dei deputati, mentre sono in gestazione altri provvedimenti che dovranno determinare nel settore scolastico una situazione che senz'altro consentirà una più vasta applicazione delle disposizioni oggi in esame.

Mi sembra quindi che il criterio — che è stato ricordato — di procedere parallelamente con le altre provvidenze che il Parlamento intende attuare, criterio invocato per evitare che questi ragazzi, nel periodo anteriore all'età prevista per il lavoro, rimangano a perdere il loro tempo, sia stato osservato, in quanto il provvedimento in esame ha senza dubbio oggi possibilità di applicazione molto maggiori rispetto a quelle ipotizzate da alcuni commissari intervenuti nella presente discussione.

Per quanto riguarda la preoccupazione manifestata dal senatore Di Grazia, il relatore ha già accennato come il testo del provvedimento contenga tutte le garanzie necessarie. L'ultimo comma dell'articolo 3 stabilisce infatti che: « L'orario di lavoro per i minori di età inferiore ai 15 anni non può superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola ». Non è dunque possibile ipotizzare il caso di famiglie che abbiano la possibilità, per effetto di questo provvedimento, di non far assolvere l'obbligo scolastico ai loro figlioli; al contrario, anzi, il lavoro dovrà sempre essere commisurato tenendo conto delle norme inerenti all'obbligo scolastico.

Nel raccomandare pertanto l'approvazione del disegno di legge, resto in attesa di conoscere le modificazioni proposte dal relatore.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

## Art. 1.

È vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.

Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Il divieto di cui al primo comma si applica tuttavia alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

**M O N A L D I**, *relatore*. Il primo comma di questo articolo stabilisce la norma generale per cui non possono essere addetti al lavoro i minori che non abbiano compiuto i quindici anni d'età, compresi gli apprendisti, secondo quanto è previsto dalla Convenzione internazionale n. 59.

Il primo comma non richiede una particolare illustrazione, mentre credo necessario chiarire la portata degli altri due commi e le ragioni delle modificazioni che mi permettono di sottoporre alla vostra approvazione.

Se la norma del primo comma è di applicazione generale, restano tuttavia in atto, in base al secondo comma, le esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653, con l'eccezione indicata nel terzo comma.

Così la norma generale non trova applicazione — e mi riferisco ai punti *a)* e *f)* dell'articolo 1 della legge del 1934 — nei confronti dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia, (per ragioni ovvie e del resto in questo caso nemmeno sarebbe possibile un controllo), e nei confronti dei fanciulli addetti ai lavori agricoli: e qui mi pare che bisognerà studiare il modo migliore per tutelare i fanciulli che lavorano nei campi, come bisognerebbe provvedere per i fanciulli occupati a bordo delle navi.

Mi faceva infatti osservare il senatore Valardo che anche questi sono esclusi, e il motivo di questa esclusione non lo comprendo.

**D I G R A Z I A**. Perchè si tratta di lavori troppo pesanti.

**M O N A L D I**, *relatore*. E allora a maggior ragione non ci dovrebbe essere in questo caso un'esclusione.

Comunque io non conosco purtroppo nè le condizioni del lavoro a bordo delle navi, nè le norme sulla navigazione e non sono quindi in grado di discutere il problema.

**P A L U M B O G I U S E P P I N A**. Vorrei che si tenessero in considerazione anche i ragazzi delle miniere, i « carusi ».

**M O N A L D I**, *relatore*. Per questi non esistono esclusioni, in quanto per essi vale la norma generale.

Dicevo dunque che il provvedimento in esame mantiene ferme le citate esclusioni mentre, con il terzo comma dell'articolo 1, abolisce — per i fanciulli — quella stabilita dal punto *e)* dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653, che prevedeva una esclusione nei riguardi « delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge ».

Pertanto, anche le aziende dello Stato dovranno ora attenersi alla norma generale.

Venendo ora alle preannunciate proposte di modificazione, il vostro relatore — al fine di rendere più chiara l'interpretazione del provvedimento — suggerisce di emendare nel modo seguente l'articolo 1 del testo in esame.

Il terzo comma dovrebbe diventare il secondo ed esser così formulato:

« Il divieto di cui al primo comma si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici ».

Il secondo comma dovrebbe diventare il terzo ed essere così formulato:

« Restano ferme le altre esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 ».

**B I T O S S I**. Sono d'accordo sull'inversione proposta. Ma perchè, invece di dire: « Il divieto di cui al primo comma si applica eccetera » non si dice: « È soppresso il punto *e)* dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 » e poi: « Restano ferme le esclu-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

48ª SEDUTA (6 luglio 1961)

sioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 »?

Mi pare che in questo modo non potrebbero sorgere confusioni.

**MONALDI**, *relatore*. Nel testo da me proposto è aggiunta però la parola « altre », per cui la formulazione diventa: « Restano ferme le altre esclusioni previste eccetera ».

Inoltre, per quanto riguarda l'altro comma, non sarebbe sufficiente dire: « È soppresso il punto e) dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 » perchè in detto punto si parla soltanto di aziende dello Stato, mentre oggi la situazione è diversa e il testo in esame giustamente parla di aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

**DE BOSIO**. A mio avviso la formulazione: « Restano ferme le altre esclusioni. » è troppo generica e potrebbe far pensare a una esclusione non prevista dall'articolo 1 della legge del 1934.

**MONALDI**, *relatore*. Se si abolisce una sola esclusione, è evidente che rimangono le altre.

**DE BOSIO**. Ma non sarebbe meglio specificare? Domani, chi dovrà interpretare la norma sarà costretto a uno studio particolare, e potrebbe capire e non capire!

**PEZZINI**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La questione sarebbe molto semplice se il divieto riguardasse soltanto le aziende dello Stato: ma qui si vuol invece precisare che il divieto si estende anche alle aziende delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Non potremmo dunque dire soltanto: « Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653, a eccezione di quella stabilita dal punto e) di detto articolo », perchè l'esclusione del punto e) riguardava soltanto, ripeto, le aziende dello Stato.

A me sembra che dicendo: « Restano ferme le altre esclusioni previste eccetera » la norma sia abbastanza chiara.

**BITOSSI**. Io approvo gli emendamenti proposti dal relatore. Per seguire il concetto del senatore De Bosio si dovrebbe infatti dire, per arrivare a una maggiore specificazione, subito dopo il primo comma: « Il divieto si applica alle aziende delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici »; e al terzo comma: « Restano ferme le esclusioni, a eccezione di quella del punto e), previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 ».

Il testo sarebbe certamente più chiaro per colui che lo leggesse per la prima volta, ma non si comprenderebbe poi il perchè di quella eccezione per le aziende dello Stato, quando la stessa eccezione comprende in fondo anche le aziende degli altri Enti.

Io penso infatti che il legislatore, quando fece la legge del 1934, avrebbe incluso — se fossero esistite — anche le aziende delle Province e dei Comuni, e pure quelle delle Regioni, se queste ci fossero state.

**DE BOSIO**. A me pare che quando si stabilisce un divieto generale, questo comprenda anche le aziende degli Enti pubblici, e quindi non ci sia affatto bisogno di dire che il divieto si applica alle aziende dello Stato e così via.

**PRESIDENTE**. Questa sua osservazione dipende dal fatto che lei non ha presente il testo della legge del 1934, altrimenti troverebbe giustificata la formulazione dell'articolo 1 del testo in esame.

Piuttosto io ho una preoccupazione per quanto riguarda i ragazzi che lavorano a bordo delle navi, cioè i mozzi. A mio avviso, se le Autorità che ne hanno la facoltà, per esempio i prefetti, proibissero ai mozzi di età inferiore ai quindici anni di salire a bordo delle navi, anche questo problema sarebbe risolto.

**MONALDI**, *relatore*. La Commissione potrebbe raccomandare al Governo di esaminare la questione dei mozzi.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1, proposto dal relatore, l'inserimento cioè della parola « altre » dopo le parole « Restano ferme le... ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo a' terzo comma dell'articolo 1, proposto dal relatore, la sostituzione cioè della parola « tuttavia » con la parola « anche ».

(È approvato).

Metto ai voti la proposta del relatore di invertire l'ordine dei due ultimi commi dell'articolo 1.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« È vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.

Il divieto di cui al primo comma si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Restano ferme le altre esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 ».

(È approvato).

## Art. 2.

Nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi.

Con il termine « notte » si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di età inferiore ai 14 anni deve decorrere

dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di età superiore ai 14 anni deve comprendere l'intervallo fra le ore 22 e le ore 6.

Per i minori di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, la prestazione lavorativa non può essere richiesta durante le ore di scuola e non può superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere.

Per i minori di età compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione di lavoro non può superare il limite massimo di sette ore al giorno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si provvederà a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma.

Fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai precedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

(È approvato).

## Art. 3.

A modifica della seconda parte della lettera d) dell'articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, l'Ispettorato del lavoro, sentito il Prefetto della provincia, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli.

L'occupazione è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità del minore, sempre che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Ai minori deve essere, comunque, assicurato un periodo di riposo nelle ore notturne di almeno 12 ore consecutive.

Tale lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'ob-

obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve.

L'orario di lavoro per i minori di età inferiore ai 15 anni non può superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola.

**M O N A L D I**, *relatore*. L'articolo in questione contempla l'ammissione al lavoro dei minori di cui alla lettera *d*) dell'articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, anche se di età inferiore ai 15 anni, nella preparazione e rappresentazione di spettacoli.

Naturalmente, l'articolo 3 del disegno di legge in discussione configura in modo più completo le condizioni per l'ammissione dei minori a tale particolare lavoro, soprattutto per il fatto che la partecipazione dei fanciulli, mentre nella legge precedente era condizionata all'autorizzazione da parte del Prefetto, nel provvedimento odierno è condizionata all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro, sentito il parere del Prefetto, il quale è l'organo più idoneo per la valutazione delle condizioni atte a garantire la moralità del minore.

L'articolo in esame appare senz'altro fortemente migliorativo nei confronti delle disposizioni già in vigore; ritengo, pertanto, che possa essere approvato nel testo presentato dal Governo, senza bisogno di apportarvi alcun emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000.

(È approvato).

#### Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Impiego della biacca nella pittura » (1586) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**P R E S I D E N T E**. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Impiego della biacca nella pittura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**D I G R A Z I A**, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame tende ad eliminare o, quanto meno, a ridurre i pericoli che comporta l'uso della biacca, sia al momento dell'uso stesso, sia ad una certa distanza di tempo per l'eventuale trasformazione chimica che può rendere nociva la sostanza usata.

La Convenzione internazionale del lavoro n. 13 ha stabilito in proposito precise norme igienico-profilattiche, che sono state ratificate dal nostro Governo con la legge 2 agosto 1952, n. 1305. In conseguenza dell'impegno assunto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ravvisato la necessità di predisporre il presente disegno di legge, il quale nell'articolo 1 proibisce l'impiego del carbonato di piombo, comunemente detto biacca, tanto utilizzato nella pittura e nella verniciatura, del solfato di piombo, nonché di altri pigmenti contenenti dette sostanze.

Tale disposizione si è resa necessaria in quanto è noto che il piombo, da solo o utilizzato assieme ad altre sostanze, può provoca-

re con la sua azione tossica gravi alterazioni dell'organismo, alterazioni che possono manifestarsi in forma acuta e in forma cronica.

Tali lesioni tossiche determinano quella malattia professionale che va sotto il nome di saturnismo.

L'azione di assorbimento di questi preparati contenenti sostanze tossiche da parte dell'organismo avviene, principalmente, per via aerea o per via gastrica, ma è stato dimostrato che può avvenire anche per via cutanea, per quanto al riguardo io nutra delle perplessità. Non è, tuttavia, da escludere che l'assorbimento cutaneo sia in realtà un assorbimento attraverso lesioni microscopiche, riscontrabili quasi sempre nella cute degli operai; comunque, le vie più dirette rimangono sempre la gastroenterica e, specialmente, quella aerea. Tali processi di assorbimento rendono evidente la difficoltà di poter stabilire adeguate norme profilattiche, le quali d'altra parte, pur non potendosi considerare assolutamente e certamente proficue, debbono essere stabilite per prevenire o, quanto meno, limitare i danni provocati dalla tossicità del piombo.

Inoltre, è necessario considerare anche un altro lato importante del problema in relazione alla salute pubblica, costituito dal fatto che l'azione tossica del piombo può manifestarsi a distanza di tempo attraverso processi ossidativi, che danno luogo a emanazioni venefiche; tali reazioni chimiche possono avvenire in ambienti umidi o surriscaldati o a contatto con substrati speciali e verniciati con materiali piombiferi.

In sostanza, sarebbe quindi auspicabile che fosse proibito del tutto l'uso della biacca, in quanto materiale di lavoro nocivo, rendendone obbligatoria la sostituzione con altro innocuo, che è possibile già da qualche tempo reperire in commercio.

È necessario tenere in considerazione anche un ultimo ma importantissimo fattore, rappresentato dalla assoluta mancanza di precauzioni da parte degli operai nel maneggiare detti preparati, che possono costituire grave pericolo per la loro salute; è a tutti noto, infatti, come i pittori siano soliti preparare da sé le vernici, talvolta anche riscaldandone gli ingredienti, e come dette miscele

vengano usate anche sotto forma di mastice e, quindi, trattate con la spatola sul palmo della mano.

Inoltre, un certo rilassamento unito ad un inadeguato addestramento determinano quelle condizioni antigieniche, che favoriscono l'intossicazione dei lavoratori.

Pertanto, l'emanazione del provvedimento in esame appare assolutamente necessaria non solo come atto di dovere nei confronti degli impegni assunti in sede internazionale, ma anche nei confronti dei nostri lavoratori e della salute pubblica in genere.

Il presente disegno di legge è già passato al vaglio della Camera dei deputati, la quale ha apportato notevoli modifiche al testo originario; da parte nostra, pur con qualche riserva, riteniamo sia opportuno accettarle in considerazione dell'urgenza di dare attuazione a queste norme. Per tale motivo, mi sono convinto della necessità di non presentare alcun emendamento, per quanto ne avessi avuto l'intenzione, come apparirà nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Per quanto si riferisce all'articolo 1, è da rilevare come la dizione originaria sia stata modificata dalla Camera dei deputati mediante la soppressione delle parole « all'interno degli edifici », che tendevano a limitare la rigidità del divieto in esso stabilito.

All'articolo 2 sono state apportate le maggiori modifiche: infatti, il seguente testo originario:

« Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle stazioni ferroviarie, nonché agli edifici e lavorazioni nei quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto necessario e che saranno determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 »,

è stato modificato come segue:

« Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e

per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la sanità e sentito il parere vincolante di una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative ».

Appare evidente come in tal modo sia stato sostituito il parere della Commissione consultiva permanente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello del Ministro della sanità e con quello vincolante, non soltanto consultivo, della Commissione composta da otto esperti.

A tal proposito, non so se la Commissione sia d'accordo sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati; tuttavia io ritengo che essa possa essere accettata, anche perchè la nuova formula è, a mio avviso, più democratica.

Per quanto si riferisce all'articolo 4, la modifica riguarda la soppressione del secondo comma del testo originario, relativo alle deroghe al principio contenuto nel primo comma. A tal riguardo, desidero esprimere la mia perplessità, in quanto non comprendo per quale ragione debbano essere esclusi da tali lavori in modo assoluto i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età.

**PALUMBO GIUSEPPINA.** Per quanto si riferisce alle donne, il motivo di tale esclusione va ricercato nella preoccupazione di evitare eventuali interruzioni di maternità.

**DI GRAZIA, relatore.** Questo a me non risulta. L'azione del piombo, infatti, si esplica quasi esclusivamente sui globuli rossi.

**PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** A tal riguardo, desidero rilevare che la norma in questione rappresenta un adeguamento della nostra legislazione all'articolo 3 della Convenzione internazionale, la quale evidentemente è stata stabilita in base a dei dati precisi.

**DI GRAZIA, relatore.** Comunque, anche in considerazione delle norme igienico-profilattiche previste nel presente disegno di legge, a me pare ingiustificabile l'esclusione assoluta delle donne da questo lavoro.

Parimenti, a mio avviso, non è giusta la disposizione che proibisce di adibire a lavori di pittura, che comportino l'uso di prodotti nocivi, i minori di 18 anni; infatti, penso che fin dai 16 anni si possano adottare misure preventive analoghe a quelle previste per i lavoratori di età più avanzata, con il vantaggio che, in così giovane età, i poteri di resistenza e di reazione alla tossicità del piombo sono maggiori.

Inoltre, ritengo che oggi anche i giovani di 16 anni abbiano le capacità intellettive necessarie per comprendere l'utilità delle prevenzioni igieniche contenute nel provvedimento in esame. Sarebbe auspicabile, pertanto, che anche le Convenzioni internazionali potessero venire modificate; comunque, dato che queste esistono e che non possiamo fare altro che sottostarvi, ritiro senz'altro le mie obiezioni.

La norma contenuta nell'articolo 6, inoltre, che proibisce la manipolazione e l'impiego dei prodotti in questione allo stato di polvere a me sembra che disturbi moltissimo e limiti l'attività degli operai, in quanto questi saranno costretti a comperare prodotti già confezionati. Tale norma è stata predisposta per non costringere i lavoratori ad adottare le misure preventive, ma se tali misure sono rispettate da coloro che confezionano la pasta di biacca non comprendo per quale ragione non debbano essere usate anche dagli operai che utilizzano poi tali prodotti.

Sotto questo profilo, pertanto, pur accettando tale norma, ritengo che essa sia troppo limitativa.

Infine, la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno inserire nel testo originario del disegno di legge, dopo l'articolo 12, un altro articolo nel quale sono stabilite le sanzioni da applicare ai datori di lavoro, ai produttori e ai commercianti, in caso di inosservanza delle norme previste nel presente provvedimento.

Non ho altro da aggiungere, se non esprimere il desiderio che il disegno di legge sia

approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, per evitare che nostre eventuali modifiche ne ritardino l'approvazione e la attuazione.

**S I M O N U C C I.** Come è già stato rilevato dall'onorevole relatore, il presente disegno di legge è stato predisposto dal Governo, in conformità alla Convenzione internazionale del lavoro n. 13, ratificata sin dal 1952 dal nostro Paese, al fine di limitare i pericoli cui sono esposti coloro i quali svolgono lavori di pittura e di verniciatura, comportanti l'impiego di carbonato di piombo, di solfato di piombo e di altre sostanze tossiche.

Prima di entrare nel merito del disegno di legge in esame, desidererei fare alcune considerazioni.

In primo luogo, osservo che il Governo ha atteso 8 anni per presentare il presente provvedimento e che probabilmente ne trascorreranno altri 3, e quindi in totale circa 10 anni, prima che esso diventi operante.

Ora, mentre il ritardo nella presentazione dell'altro disegno di legge oggi all'ordine del giorno, relativo alla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, predisposto anche esso per adeguare la legislazione italiana a Convenzioni internazionali ratificate nel 1952 dal nostro Governo, può essere giustificato con il fatto che si tratta di norme di difficile attuazione nel nostro Paese a causa di una determinata realtà economica, sociale e culturale, viceversa, per quanto si riferisce al provvedimento ora in discussione, non vi è, francamente, alcuna giustificazione trattandosi di norme riguardanti la pubblica salute.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È necessario considerare, però, che circa due anni sono stati impiegati dalla Camera dei deputati per approvarlo! Il disegno di legge, infatti, è stato presentato dal Governo il 14 luglio 1959.

**S I M O N U C C I** Comunque, sono sempre trascorsi circa 8 anni prima che il progetto di legge venisse presentato al Parlamento; pertanto, non possiamo che deplorare

tale negligenza del Governo (negligenza che avrà portato conseguenze molto gravi per gli operai interessati), anche in considerazione del fatto che in tal modo ci siamo messi in condizione di essere soggetti alle critiche degli altri Paesi.

Indubbiamente, l'iter del disegno di legge è stato lunghissimo: la discussione è stata iniziata alla Camera dei deputati il 12 febbraio 1960 e, dopo una lunga interruzione, è stata ripresa nel dicembre del 1960. Vi è stata, quindi, un'altra lunga pausa e, finalmente, il provvedimento è stato approvato il 18 maggio 1961.

Si tratta, ripeto, di un iter lunghissimo dato che il disegno di legge, anche dal punto di vista tecnico, non presenta difficoltà e, inoltre, non ha sottofondi politici, poichè siamo tutti d'accordo sulla necessità di tutelare la pubblica salute, che costituisce un patrimonio di cui il Parlamento e il Governo dovrebbero essere gelosi custodi.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento in discussione, desidero far rilevare, agli onorevoli colleghi che, mentre il senatore Di Grazia ha espresso una certa perplessità nei confronti delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo governativo, a mio avviso queste debbono essere salutate con soddisfazione, poichè rappresentano senz'altro un miglioramento rispetto al testo originario.

La modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1, già illustrata dall'onorevole relatore, è assolutamente opportuna; è evidente, infatti, che il divieto dell'impiego di dette sostanze tossiche deve essere esteso a tutti i casi e non limitato soltanto all'interno degli edifici.

Per quanto si riferisce, poi, alla esclusione delle stazioni ferroviarie dal divieto previsto nell'articolo 1, è da rilevare che il motivo di tale esclusione era da ricercarsi nella volontà di favorire in un certo senso l'Amministrazione delle ferrovie, dato il costo superiore dei succedanei esistenti in commercio rispetto a quello della biacca: giustamente, pertanto, la Camera dei deputati ha soppresso tale disposizione.

All'articolo 2, inoltre, sono stati modificati la composizione e il carattere della

Commissione che dovrà esprimere il parere circa la necessità o meno di adoperare le sostanze in questione; tale modifica, a mio avviso, è molto importante in quanto i lavoratori vengono così maggiormente tutelati, data la presenza in detta Commissione di loro rappresentanti.

Il divieto di adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura che comportino l'uso di dette sostanze, è stato, poi, giustamente esteso anche agli apprendisti, per i quali, al contrario, era prevista una deroga.

Infine, molto opportunamente la Commissione del lavoro della Camera dei deputati ha introdotto nel testo del disegno di legge un articolo nel quale sono previste le sanzioni in caso di inosservanza delle norme contenute nel provvedimento stesso.

Non sono, pertanto, d'accordo con le preoccupazioni espresse dal relatore, in quanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno profondamente migliorato il testo del disegno di legge, rendendolo uno strumento utile ed efficiente per l'effettivo raggiungimento degli scopi che il disegno di legge stesso si propone.

Dichiaro, pertanto, anche a nome del mio Gruppo, di votare a favore del provvedimento

**VALLAURI.** Per quanto si riferisce alle sanzioni previste dall'articolo 13 anche nei confronti dei commercianti, non comprendo come si possa ritenere responsabile il commerciante stesso della violazione della disposizione contenuta nel precedente articolo 5, relativa alla confezione dei recipienti contenenti colori e vernici a base di pigmenti piombiferi.

Il commerciante, infatti, riceve il barattolo già confezionato e non può logicamente rispondere del suo contenuto.

A mio avviso, il commerciante dovrebbe, per lo meno, avere la possibilità di rivalersi verso il produttore che gli ha fornito la merce.

Desidererei conoscere, pertanto, in quali casi i commercianti siano tenuti al pagamento della ammenda.

**PRESIDENTE.** Responsabile è chi confeziona, perchè è lui che deve rispon-

dere se non introduce il quantitativo esatto nella scatola, tanto è vero che il rivenditore viene sì multato ma se ne rivale su chi ha confezionato la scatola.

**FIORE.** Ma se io vado dal negoziante e gli chiedo della biacca al 2 o al 3 per cento, è lui il responsabile di ciò che mi consegna, perchè convalida quello che ha fatto la ditta.

**PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** C'è il parere della 2<sup>a</sup> Commissione?

**PRESIDENTE.** Non c'è nè il parere della 2<sup>a</sup>, nè quello della 9<sup>a</sup> nè quello della 11<sup>a</sup>.

**PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Comunque, se non c'è un parere particolare della 2<sup>a</sup> Commissione significa che essa non ha alcunchè da eccepire; e se la Commissione giustizia non ha preoccupazioni, non capisco perchè dovremmo averne noi.

**PALUMBO GIUSEPPINA.** Desidero sottolineare che il relatore, nella sua esposizione, ha attribuito, come purtroppo capita spesso di sentire, una certa disattenzione e leggerezza ai lavoratori, che usano le sostanze nocive. Non si tratta nè di leggerezza nè di disattenzione dei lavoratori. Voglio invece far presente al Ministro del lavoro — già che si è in fase di riorganizzazione della scuola e del Ministero stesso — la opportunità di potenziare nella scuola dell'obbligo, più precisamente nella fase postelementare, l'insegnamento delle nozioni di igiene del lavoro ai ragazzi che le frequentano e di fare anche in modo che in sede di addestramento professionale siano fatte acquisire ai lavoratori le norme per la difesa della loro salute, insegnare loro quali siano le sostanze nocive, il modo di proteggersi con guanti e maschere e con tutti gli altri accorgimenti conosciuti. Purtroppo questo oggi non si fa o si fa in minima parte. C'è un apposito istituto, l'E.N.P.I. — Ente nazionale prevenzione infortuni — la cui opera peraltro non arriva sin dove dovrebbe, perchè si dovrebbe arrivare alle origini, ossia al ragazzo preso nella

fase postelementare e nel periodo di addestramento al lavoro. Così non sembrerà poi grave la sanzione da 50 mila fino a 300 mila lire, perchè il lavoratore sarà cosciente delle condizioni in cui deve tutelare la sua salute, che è il suo massimo bene. Questa è la raccomandazione che rivolgo al Governo.

**D I G R A Z I A**, *relatore*. Desidero rispondere al senatore Simonucci che in realtà c'è stato un po' di ritardo dalla firma della Convenzione; devo però subito aggiungere che è vero che queste norme igienico-profilattiche per l'uso dei pigmenti di piombo avrebbero dovuto essere già state approntate con rapidità, ma è anche vero che molti lavoratori restano indifferenti all'azione tossica di queste sostanze. Non faccio una colpa ai lavoratori, di non essere essi stessi i primi a tutelarsi, dico piuttosto che c'è stata poca premura nell'istruire i lavoratori alla prevenzione verso le sostanze tossiche. Comunque devo far rilevare che, fortunatamente si tratta di lesioni che, se si manifestano nella fase acuta, provocano delle crisi viscerali che sono facilmente individuabili e se l'ammalato viene portato fuori dell'ambiente, le lesioni non lasciano conseguenze, sono reversibili cioè. Così anche per le forme di saturnismo cronico: ci sono sempre delle visite particolari e delle manifestazioni anche iniziali, quali un certo caratteristico orletto delle gengive, per cui vengono subito individuate e curate e i colpiti facilmente riescono a ricuperare la salute.

**S I M O N U C C I**. Si dice che qualche volta sia difficoltosa la diagnosi.

**D I G R A Z I A**, *relatore*. Credo che sia il contrario, visto che si tratta di sintomatologia che si differenzia dagli altri casi, per le particolari caratteristiche dell'addome e altre manifestazioni. Comunque si tratta di lesioni fortunatamente a carattere reversibile e diagnosticabile, specialmente nelle forme di saturnismo cronico, che danno senso di debolezza, infiacchimento, piccoli disturbi. E vi sono medici che sottopongono a metodiche visite i lavoratori. Tutto ciò dà molta tranquillità. Tuttavia il passato è pas-

sato e noi ora cerchiamo di modificare se vi sono stati errori e di prevenire le malattie, spalancando la strada per un avvenire sempre migliore.

Quanto alla mia preoccupazione per certe modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non mi riferivo alla perplessità di approvarle, ma manifestavo l'opportunità di presentare altre modificazioni, specialmente in tema di giovani. Tuttavia aggiunti che, per non perdere altro tempo, rinunciavo a questi emendamenti. D'altra parte l'onorevole Sottosegretario mi ha fatto notare che si tratta di norme contemplate dalla Convenzione internazionale.

Per quanto riguarda la istanza della senatrice Palumbo, trovo giustificata la sua preoccupazione di un maggior controllo da parte dello Stato. Peraltro le faccio notare che abbiamo fortunatamente tutto un complesso di sanitari dell'Istituto di previdenza che ci offre molte garanzie.

Motivo per cui ritengo che il disegno di legge sia senz'altro da approvare.

**B O C C A S S I**. Vorrei sapere se sia stato tenuto presente il fatto che in massima parte sono gli artigiani che usano i preparati di piombo, perchè sono artigiani i verniciatori, gli imbiancatori.

**D I G R A Z I A**, *relatore*. È stato tenuto presente nell'articolo che riguarda le visite mediche.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se non fosse stata mossa una censura un po' acerba per il ritardo con cui il disegno di legge è stato presentato, mi sarei dispensato dal fare qualche considerazione del tutto ovvia. Qui si parla come se al momento attuale in Italia la nostra legislazione non si fosse mai occupata della materia e quello in discussione fosse il primo progetto in proposito. Non è affatto vero. Noi abbiamo già trasferito nella nostra legislazione moltissime norme della Convenzione; anzi devo dire che in qualche settore siamo più avanti dei limiti previsti dalla Convenzione internazionale. Sappiamo che c'è qualche aspetto bisognoso di

una regolamentazione più rigorosa, ma occorre riconoscere che il lavoro fatto dall'altro ramo del Parlamento ha indubbiamente migliorato il testo originario del disegno di legge, del quale essendo già stata chiaramente illustrata la portata io mi dispenso dal sottolineare i vari punti. Vorrei semplicemente togliere qualche preoccupazione che è sorta al collega senatore Vallauri per la sanzione che viene comminata nei confronti anche dei commercianti. A prescindere dal fatto che l'articolo 13 del disegno di legge in esame è stato introdotto dalla Camera dei deputati proprio per suggerimento della Commissione della giustizia di quel ramo del Parlamento, vorrei richiamare l'attenzione del collega Vallauri sull'articolo 5, che recita: « I recipienti contenenti colori, vernici o mastici a base di pigmenti piombiferi, di cui all'articolo 1, detenuti o esposti per la vendita al pubblico, debbono portare all'esterno e ben visibile una scritta indicante se, il tenore di piombo superi o meno la percentuale di cui all'articolo 3 ». È evidente che le sanzioni previste nei confronti dei commercianti riguardano quelle violazioni che sono proprie dei commercianti, per esempio quella di mettere in vendita questi materiali nocivi senza la particolare confezione che serve a mettere in guardia sulla nocività del prodotto. Senza contare comunque che il magistrato valuta poi in concreto quale sia la dolosità dell'imputato sottoposto a giudizio. Cosicché, dopo queste osservazioni che penso siano servite a tranquillizzare anche il collega Vallauri, io chiedo senz'altro che la Commissione voglia approvare il disegno di legge nel testo pervenuto al Senato dall'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei

lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la sanità e sentito il parere vincolante di una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative.

(È approvato).

#### Art. 3.

È consentito l'uso dei pigmenti bianchi contenenti al massimo il 2 per cento di piombo, espresso in piombo metallo.

(È approvato).

#### Art. 4.

È vietato adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo e dei prodotti contenenti detti pigmenti.

(È approvato).

#### Art. 5.

I recipienti contenenti colori, vernici o mastici a base di pigmenti piombiferi, di cui all'articolo 1, detenuti o esposti per la vendita al pubblico, debbono portare all'esterno e ben visibile una scritta indicante se il tenore di piombo superi o meno la percentuale di cui all'articolo 3.

(È approvato).

**Art. 6.**

La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti detti pigmenti devono essere manipolati nei lavori di pittura soltanto allo stato di pasta o di prodotto pronto all'uso.

Sono vietati, in ogni caso, la manipolazione e l'impiego di prodotti allo stato di polvere da parte dei lavoratori addetti alle operazioni di pittura.

*(È approvato).*

**Art. 7.**

Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'articolo 1 vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono adottare i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione nell'atmosfera di particelle nocive.

Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione, o di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere protetti con idonei mezzi individuali contro il pericolo della inalazione delle particelle nocive.

*(È approvato).*

**Art. 8.**

Le operazioni di pomiciatura, di raschiamento a secco e in genere di asportazione delle vernici composte dei prodotti di cui all'articolo 1, devono essere eseguite in modo da limitare al minimo il sollevamento e la dispersione della polvere.

*(È approvato).*

**Art. 9.**

Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso di preparati piombiferi, di cui all'articolo 1, devono essere forniti, e fare uso, di idoneo abito da lavoro il quale deve essere tenuto in condizioni di pulizia.

I vestiti personali tolti dall'operaio durante il lavoro devono essere posti al riparo dal pericolo di imbrattamento col materiale nocivo usato per la pittura.

*(È approvato).*

**Art. 10.**

Salvo le maggiori incombenze prescritte dagli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, numero 303, circa la installazione dei servizi necessari alla pulizia personale dei lavoratori, l'esercente delle attività disciplinate dalla presente legge è tenuto in tutti i casi a provvedere affinché gli operai possano durante il lavoro, alla fine di questo, e prima dei pasti, praticare almeno la pulizia delle mani.

L'esercente è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, nonchè i detersivi idonei e i mezzi per asciugarsi.

*(È approvato).*

**Art. 11.**

Il medico che rilevi casi di saturnismo o casi di presunto saturnismo riguardanti i lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a farne notifica all'Ispettorato del lavoro competente.

*(È approvato).*

**Art. 12.**

I casi di intossicazione saturnina notificati ai sensi dell'articolo precedente devono formare oggetto di una visita medica di controllo. Qualora il lavoratore sia soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, la visita è eseguita dai medici dell'Istituto assicuratore, il quale ne comunicherà l'esito all'Ispettorato del lavoro com-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

48ª SEDUTA (6 luglio 1961)

petente. In tutti gli altri casi la visita è eseguita direttamente dagli ispettori medici del lavoro.

*(È approvato).*

Art. 13.

Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale, sono puniti per la inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, i datori di lavoro, i produttori e i commercianti.

*(È approvato).*

Art. 14.

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,05*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari